

Allegato "A" all'atto costitutivo dell'Associazione "*Sabrina Sganga*".

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

" *SABRINA SGANGA* "

\* \* \* \* \*

### **Art. 1: COSTITUZIONE**

Viene costituita un'associazione privata denominata "*Sabrina Sganga*". L'Associazione è senza scopo di lucro, è indipendente da ogni altra organizzazione di qualsiasi genere ed è retta dal presente Statuto.

### **Art. 2: SEDE**

L'Associazione ha attualmente la propria sede legale in Firenze, via Bolognese n. 67 ma l'Assemblea, a maggioranza semplice, potrà spostarla in ogni altro luogo, purché in Italia. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre decidere di aprire sedi operative o di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

### **Art. 3: DURATA**

L'Associazione ha durata illimitata.

### **Art. 4: SCOPI**

L'Associazione viene costituita al fine di far conoscere, diffondere, valorizzare, promuovere e difendere i valori perseguiti dalla figura e dall'opera di Sabrina Sganga, quali, ad esempio, la gestione pubblica dell'acqua; le energie rinnovabili; un'alimentazione rispettosa dell'ambiente e degli animali; la sanità pubblica accessibile ed aperta maggiormente ad un approccio olistico; la riscoperta della terra e dell'agricoltura anche sotto il profilo occupazionale; l'attenzione verso le esperienze di comunità e di un diverso abitare sostenibile e solidale; la mobilità non inquinante; la centralità del ruolo dei migranti nella trasformazione delle nostre società.

Nel perseguire queste finalità a carattere generale, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- organizzare mostre, convegni, esposizioni, giornate di studio, seminari, dibattiti; sviluppare e sostenere studi e ricerche;
- organizzare premi letterari e giornalistici, pubblicare e diffondere riviste, anche a carattere periodico, cataloghi, libri, opuscoli, stampati,

registrazioni;

- realizzare riproduzioni video e fotografiche o altri materiali e supporti;

- sostenere finanziariamente ogni iniziativa di tal genere e quant'altro si manifestasse utile alla valorizzazione della figura e dell'opera di Sabrina Sganga.

L'Associazione promuove inoltre contatti, scambi e collaborazioni con enti ed istituzioni operanti nel settore politico, culturale, artistico e dell'informazione, sia in Italia che all'estero, sempre allo scopo di promuovere e valorizzare la figura e l'opera di Sabrina Sganga.

L'Associazione non ha scopo di lucro ma potrà compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, che risultassero utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati

#### **Art. 5: SOCI**

I soci dell'Associazione "*Sabrina Sganga*" sono le persone fisiche e giuridiche che, accettando le finalità e lo Statuto, si impegnano a partecipare all'attività della Associazione e contribuiscono al suo finanziamento.

I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari. Tutti i soci sono eleggibili alle cariche sociali.

Sono soci fondatori coloro che danno vita all'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.

Possono diventare soci ordinari quei soggetti che presentino la domanda di ammissione a socio ordinario per iscritto al Presidente e versino la quota sociale..La domanda di ammissione sarà sottoposta all'approvazione della Assemblea nella sua prima riunione. Questa delibererà con il voto segreto favorevole della maggioranza dei soci iscritti.

La delibera dell'assemblea è insindacabile e l'esito verrà comunicato all'aspirante socio.

Al fine di nominare nuovi soci, il Presidente può convocare anche apposite assemblee.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate, in forma libera e

gratuita, dagli associati, salvo eventuali rimborsi di spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. In casi di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale. Per quanto riguarda le attività svolte mediante convenzioni, l'Associazione assicurerà i propri aderenti che prestano tale attività, contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 6: RECESSO**

Ogni socio può recedere dalla sua qualità dandone comunicazione scritta all'Associazione. Il recesso sarà efficace trascorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta. Le quote versate non verranno restituite.

#### **Art. 7: ESCLUSIONE E DECADENZA**

Un socio potrà essere escluso qualora persegua fini differenti e in contrasto con lo scopo previsto dal presente Statuto o quando sussistano gravi motivi. L'esclusione in tal caso sarà deliberata dalla maggioranza dei soci iscritti.

Il socio decade quando non provvede al pagamento delle quote associative dovute entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata con cui è stato invitato al pagamento.

#### **Art. 8: ORGANI SOCIALI**

Sono organi dell'Associazione "*Sabrina Sganga*":

- l'Assemblea,
- Il Consiglio Direttivo
- il Presidente,
- il Comitato Consultivo , se nominato,
- i Revisori dei Conti, se nominati.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

#### **Art. 9: ASSEMBLEA**

L'assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote

associative e potrà tenersi anche in luogo diverso dalla sede, purché in Italia.

L'assemblea è convocata dal Presidente, o da suo incaricato, oppure, in ogni caso, da un decimo dei soci mediante avviso scritto da trasmettersi in qualsiasi forma, anche telematica, contenente l'ordine del giorno che dovrà pervenire almeno otto giorni prima a ciascun socio nel domicilio risultante dal libro soci. In caso di mancata rituale convocazione, il socio comunque presente potrà chiedere di rinviare di due ore la seduta per informarsi sull'ordine del giorno; in caso di rinuncia alla richiesta di rinvio, che dovrà constare dal verbale ed essere sottoscritta dal socio rinunciataro, l'assemblea dovrà ritenersi validamente costituita.

Con apposita richiesta sottoscritta da un decimo dei soci potranno essere indicati al Presidente argomenti da includere nell'ordine del giorno della successiva Assemblea.

Il domicilio dei soci risultante dal libro soci dovrà essere aggiornato a cura ed onere di questi.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario; a tal fine possono convocarla anche i Revisori dei conti, se nominati.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. E' consentita l'espressione del voto per delega. A ciascun socio può essere conferito un massimo di due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi

del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) elegge e revoca gli eventuali componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente. La revoca deve essere richiesta da almeno 1/3 dei soci e votata in Assemblea a maggioranza dei presenti;
- d) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- e) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali;
- f) decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto ;
- g) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- h) approva specifici Regolamenti di attuazione dello Statuto o modifica quelli approvati dai soci fondatori; nonché, stabilisce codici di comportamento degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

### **Art. 10: CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'atto costitutivo e, in seguito, dall'assemblea, dura generalmente tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Compete al Consiglio la gestione ordinaria e straordinaria, finanziaria ed organizzativa dell'Associazione. Esso provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini dell'Associazione; presenta il rendiconto economico finanziario, i programmi preventivi di attività e di spesa e le relazioni sull'attività svolta; delega le sue funzioni per compiti specifici a suoi componenti. Al suo interno infatti viene nominato un tesoriere che è responsabile verso i soci del corretto impiego dei fondi; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese; redige il rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo, cura la tenuta dei documenti contabili e la conservazione del patrimonio, oltre ad espletare ogni altro incarico conferitogli dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni assembleari.

Il Consiglio:

- è composto da un numero variabile da tre a sette membri fra cui rientra il Presidente dell'Associazione che sarà eletto anteriormente;
- è convocato senza particolari formalità dal Presidente o dalla maggioranza dei componenti;
- è costituito validamente con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri decadono se non partecipano a due sedute consecutive senza giustificare la loro assenza.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario che provvede al disbrigo della normale corrispondenza, al tesseramento e all'aggiornamento del libro dei soci; cura la stesura dei verbali e la distribuzione dei comunicati interni e provvede alla comunicazione delle convocazioni. In caso di assenza del Segretario o di sue dimissioni scritte, il Consiglio Direttivo nominerà un sostituto provvisorio che potrà essere o il Presidente o uno dei membri del Consiglio Direttivo, in attesa di una nuova nomina.

### **Art. 11: PRESIDENTE**

Il Presidente è nominato dall'Assemblea. Presidente è eletto colui che ottiene il voto della maggioranza assoluta dei Soci o, in seconda votazione, nel caso che nessun candidato raggiunga tale risultato, chi ottiene più voti nel ballottaggio che verrà effettuato tra i due candidati che avranno ottenuto più voti nella precedente votazione.

La durata della carica è generalmente di tre anni.

Egli agisce in conformità alle indicazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei quali esegue le deliberazioni. Ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, dell'Associazione e può nominare avvocati e procuratori per assistere e difendere l'Associazione in ogni lite, attiva e passiva, davanti a qualsiasi giurisdizione e in qualsiasi procedura arbitrale o amministrativa.

### **Art. 12: VICE PRESIDENTE**

Il vice Presidente è nominato dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo ove svolge la stessa funzione, se questo è stato nominato, altrimenti fra i Soci. Egli sostituisce il Presidente o in forza di delega, o in caso di vacanza della carica. In tal caso, entro sessanta giorni, deve convocare l'Assemblea per la nuova elezione.

### **Art. 13: COMITATO CONSULTIVO**

Il Consiglio Direttivo o, se non nominato, il Presidente, può nominare un Comitato Consultivo a carattere culturale e scientifico composto da non meno di tre membri e non più di dieci membri, anche non soci, fra persone di elevato prestigio culturale. Di esso fa parte di diritto il Presidente dell'Associazione il quale può farsi rappresentare alle riunioni da altro componente del Consiglio Direttivo.

Con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente da parte del Consiglio Direttivo esso elegge un suo Presidente.

La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive del Comitato Consultivo comporta la decadenza dalla carica e, in tal caso, il Consiglio Direttivo o, in assenza, il Presidente, valuterà se sostituire o meno il membro del Comitato Consultivo. Lo dovrà necessariamente fare se il numero dei componenti sarà sceso sotto quello minimo stabilito dallo Statuto.

Il Comitato Consultivo è l'organo tecnico al quale il Consiglio Direttivo o, in assenza, il Presidente, si rivolgerà per tutte le questioni più significative di carattere culturale e scientifico. Il suo parere è obbligatorio, ma non vincolante per il Consiglio Direttivo o per il Presidente che dovrà tuttavia adeguatamente motivare la delibera difforme.

#### **Art. 14: ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario, salvo il primo, decorre generalmente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 15: SINDACI REVISORI DEI CONTI**

L'atto costitutivo e, in seguito, l'assemblea possono nominare un Sindaco revisore dei conti o un Collegio dei revisori composto da tre membri. La durata della carica è pari a quella degli altri organi amministrativi.

L'incarico di Revisore non è compatibile con la carica di Consigliere.

Il Collegio o il Sindaco unico hanno il potere di revisione e di ispezione contabile; vistano il bilancio consuntivo e presentano all'assemblea una relazione finanziaria sulla gestione conclusa.

#### **Art. 15: PATRIMONIO ED ENTRATE**

Il patrimonio finanziario dell'Associazione " *Sabrina Sganga*" è costituito:

- dai contributi concessi da enti ed istituzioni pubbliche e private di ogni tipo,
- dai contributi dei soci e dei sostenitori,
- da garanzie e fidejussioni dei soci,
- da beni immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione,
- da fondi di riserva costituiti con le eccedenze del Rendiconto economico finanziario.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. La qualifica di socio non è trasferibile.

Le entrate sono costituite:

- dalle quote associative,



- dal ricavato dell'attività sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste da Statuto.

#### **Art. 16: QUOTE SOCIALI**

Tutti i soci, fondatori ed ordinari, devono pagare la quota d'iscrizione stabilita dall'atto costitutivo e, in seguito, dall'Assemblea, secondo le esigenze finanziarie dell'Associazione.

#### **Art.17 RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO**

Il Rendiconto Economico Finanziario viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per essere approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività istituzionali da quella commerciale e contenere una sintetica descrizione del patrimonio dell'Associazione. Una volta approvato rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

#### **Art. 18: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

#### **Art.19 NORMA FINALE**

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.